



**COMUNE DI BOFFALORA D'ADDA**  
Provincia di Lodi

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

**Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione**

**NR. 27 DEL 07-11-2019**

**ORIGINALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITÀ**

L'anno duemiladiciannove addì sette del mese di Novembre, alle ore 18:30, presso la Sede Municipale, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
BOSSI LIVIO	X		DOSSENA ROBERTO		X
BROGLIA GIANPIERO	X		FOLLI LUIGI	X	
CATTIVELLI GIADA	X		NAZZARI GIANLUCA	X	
GIAVAZZI CLAUDIA	X		SEGRETO CRISTIAN	X	
DI CIUCCIO ANTONINO		X			
GIANDINI ALBERTO	X				
MARINI SERENA	X				

Numero totale **PRESENTI: 9 – ASSENTI: 2**

Partecipa alla seduta il DOTT. MASSIMO LIVERANI MINZONI, Segretario Generale del Comune. Il sig. LIVIO BOSSI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Sindaco illustra l'argomento all'ordine del giorno, lasciando poi la parola al Consigliere Serena Marini, per ulteriori delucidazioni.

Il Consigliere Gianluca Nazzari chiede se il Regolamento è stato proposto dall'Associazione.

Il Sindaco risponde affermativamente.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che per Bigenitorialità si intende "il principio etico in base al quale un bambino ha la legittima aspirazione ad un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio", sancito dalla Convenzione ONU sui diritti per l'Infanzia, adottata a New York nel 1989;

VISTA la convenzione sui Diritti per l'infanzia (Convention on the rights of the child) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20.11.1989, la quale stabilisce all'art.9: "Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà, rispettano il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori.

DATO ATTO che tali principi sono stati recepiti dall'ordinamento giuridico del nostro Paese, con Legge di ratifica n.176/1991;

RICHIAMATA la L. n.54/2006 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" che:

- sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse;
- introduce il principio di Bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino, affinché possa continuare ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed a ricevere da ciascuno di essi cura, educazione ed istruzione, a prescindere dal rapporto di coppia;
- elimina l'asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse;
- prevede che, con l'affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino i propri diritti/doveri, esercitando entrambi la responsabilità genitoriale;
- prevede altresì che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
- estende la tutela educativa ed affettiva del bambino ai parenti con i quali ha diritto di mantenere un rapporto significativo.

Visto l'art.337 ter del Codice Civile il quale recita "il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale";

Valutato che i diritti dei figli di cui sopra sono introdotti come soggettivi e personali, conferendo loro carattere di indisponibilità;

Dato atto che la L. 54/2006 ed il principio di Bigenitorialità non ha ancora trovato una totale e concreta applicazione nella quotidiana ordinarietà dei minori, con particolare riferimento all'ambito scolastico, come opportunamente evidenziato dalla Circolare MIUR n.5336/2015

Richiamate le azioni amministrative contenute nella Circolare MIUR n.5336/2015 atte ad incoraggiare, favorire e garantire l'esercizio del diritto/dovere di entrambe i genitori di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli, nonché di accedere alla documentazione scolastica ed alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche, concorrendo alla piena attuazione del principio di Bigenitorialità;

Tenuto conto che l'istituzione di un Registro comunale della Bigenitorialità rappresenta uno strumento amministrativo che consentirà ad entrambe i genitori del minore di annotare la propria diversa domiciliatazione, legandola al nominativo del figlio, in modo tale che le diverse Istituzioni, interessate a

vario titolo del minore, possano conoscere i riferimenti di entrambe i genitori, rendendoli partecipi in misura equitativa di ogni comunicazione che lo riguarda;

VISTI altresì:

- l'art. 30 della Costituzione;
- l'art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'unione Europea. Diritti del minore;
- gli art.1,4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d'Europa 1.9.2005, "Serie Trattati Europei n.192";
- circolare MIUR del 2 settembre 2015
- protocollo spese straordinarie dei Tribunali

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000;

Con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N. 9
- Consiglieri votanti: N. 9
- Consiglieri astenuti: N. 0
- Voti favorevoli: N. 9
- Voti contrari: N. 0

#### **DELIBERA**

1. di istituire nel Comune di Boffalora d'Adda il Registro della Bigenitorialità, nel quale anche uno solo dei genitori potrà chiedere che venga riportato il domicilio di entrambi ed al quale gli Enti ed Istituzioni potranno accedere per la trasmissione delle comunicazioni inerenti i minori, fermo restando che la residenza rimarrà unica, ai sensi dell'art.45 C.C.;
2. di adottare il "Regolamento comunale per la tenuta del registro della Bigenitorialità", composto da n. 7 articoli che allegato alla presente deliberazione ne forma integrante e sostanziale, con i relativi moduli funzionali alla gestione del Registro;
3. di approvare altresì gli schemi di istanza di iscrizione e cancellazione dal predetto registro nonché l'istanza di rilascio attestazione di iscrizione;
4. di attivare iniziative e atti con gli Enti/Istituzioni, che a diverso titolo partecipano alla vita del minore, con particolare attenzione alle Scuole, funzionali a promuovere il rispetto del diritto del minore alla Bigenitorialità, nonché a concorrere agli adempimenti connessi e conseguenti al Registro Comunale della Bigenitorialità;
5. di comunicare l'adozione del presente atto alla Responsabile dell'Area Amministrativa e alla Responsabile dell'Area Servizi Sociali e Scolastici, affinché assumano gli atti gestionali ognuno per quanto di competenza, derivanti dall'assunzione del presente atto.

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto

IL SINDACO  
*LIVIO BOSSI*

IL SEGRETARIO  
*DOTT. MASSIMO LIVERANI MINZONI*